



Città di Vinci

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI ORTI

Disposizioni generali

Il presente disciplinare norma i rapporti tra Amministrazione Comunale e Cittadini assegnatari di un Orto sociale, nonché tutti gli aspetti relativi alla gestione degli orti esistenti.

Articolo 1

Orti urbani

I terreni destinati ad uso orti urbani, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono stati individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale di Vinci per impegnare in via prevalente associazionismo e/o volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, con il fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

Sono affidati in gestione a persone di ambo i sessi, residenti nel Comune con età non inferiore a 18 anni.

Ogni singolo appezzamento, denominato "orto", la cui superficie varia da un minimo di mq. 42 ad un massimo di mq. 50 è destinato all'assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.

Il complesso degli orti, ubicato nel Comune di Vinci, Via Ripalta è individuato catastalmente al foglio di mappa n. 30, part. 92 (parziale), e ricomprende, attualmente, n. dodici appezzamenti. La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane di proprietà del Comune di Vinci.

Articolo 2

Concessionario

Il Complesso di Orti, denominato "L'orto in Comune" posto nel Comune di Vinci, Via Ripalta verrà affidato in concessione gratuita dall'Amministrazione Comunale e dovrà essere gestito nel rispetto dell'atto di concessione che verrà stipulato col concessionario. La proprietà del terreno e delle strutture del Complesso di Orti è e rimane di proprietà del Comune di Vinci.

Articolo 3

Affidamento degli orti

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 22/06/2021 gli orti saranno riassegnati agli ortisti già assegnatari degli appezzamenti in base al progetto denominato "Centomila orti in Toscana" i quali manifesteranno la volontà di proseguire la gestione singolarmente, e sottoscriveranno il presente disciplinare impegnandosi ad accettarne le condizioni.

La durata della assegnazione è valida fino al 31/12/2021.

Articolo 4

Affidatario dell'orto

Ogni ortista deve diventare membro o socio del Concessionario di cui all'art. 2, pena la revoca della assegnazione, con le modalità stabilite da Concessionario; sarà quest'ultimo a sottoscrivere il verbale di consegna per tutti gli appezzamenti.

Ogni ortista mantiene la gestione dell'orto assegnato in esecuzione del progetto Centomila orti in Toscana e riportato nel documento consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 9, in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.

L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo; non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio ed in qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su richiesta diretta dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Qualora, a seguito di verifiche e di controlli da parte del Comitato di Gestione Orti, risultasse che l'ortista utilizza in maniera abusiva, ad orto e/o ad attività riconducibili a queste, ovvero di coltivazione domestica per usi ortivi, un altro terreno ricadente nel territorio toscano, il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al Comune o al concessionario che disporranno la revoca dell'assegnazione.

Gli orti devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario. Su richiesta scritta, e successivamente alla autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'appezzamento, ma sempre ed esclusivamente con la presenza dell'affidatario stesso.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

Articolo 5

Assicurazione

La concessione al soggetto gestore (concessionario), comporta per il concessionario l'attivazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione.

Il concessionario inoltre è tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle strutture al pubblico. Il concessionario, attraverso il Comitato di Gestione Orti di cui al successivo articolo 9, può definire, nell'ambito della quota annua associativa, di cui all'articolo 14, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell'appezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 4.

Articolo 6

Diritto dei familiari

È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente disciplinare, residenti ambedue nel Comune. Dovranno essere già iscritti quali membri o soci dell'eventuale soggetto Concessionario.

In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.

Articolo 7

Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta almeno 7 giorni prima al Comitato di Gestione, e al Concessionario. Per la durata restante della concessione l'orto non sarà riassegnato.

Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per un mese consecutivo senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione e/o a fornire debite spiegazioni; in caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione.

Articolo 8

Assemblea degli ortisti

L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti; tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa; un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare un altro ortista, che non può comunque rappresentare più di una delega.

I compiti dell'assemblea sono :

- eleggere il Comitato di Gestione Orti;
- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;
- approva la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;

L'assemblea si riunisce entro il mese di novembre: per approvare, in sede di previsione, il programma delle attività per l'anno successivo;

- entro il mese di aprile: per approvare, in sede di consuntivo, il rendiconto dell'anno precedente.

Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.

L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede; la convocazione deve essere trasmessa anche al Comune concedente. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.

Articolo 9

Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.

Il Comitato di Gestione Orti è formato da un minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dalla assemblea. Almeno due membri devono essere rappresentati del Consiglio Direttivo del concessionario e da questo delegati con funzione di rappresentanza.

Il Comitato di Gestione Orti resterà in carica fino al 31/12/2021 ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario ed il Tesorierie.

Articolo 10

Attività del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:

- Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;
- Concorda con il Concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate;
- Redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;
- Gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti ma anche della cittadinanza;
- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;
- Regola l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;
- Concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

Articolo 10

Coltivazioni e Divieti

Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra, possono essere superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami.

È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto. È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone.

Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono vietate le coltivazioni proibite dalla legge e le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).

Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.

Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti. In caso di rinuncia di un assegnatario dovranno provvedere secondo quanto stabilito dal comitato di gestione, alla cura e mantenimento del terreno non riassegnato.

Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e similari, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri.

In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea. La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione.

Articolo 11

Gestione dei rifiuti

Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, almeno uno ogni quattro orti, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere comportabili; qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento rifiuti.

Articolo 12

Uso dell' acqua

L' acqua è esclusivamente riservata per l'innaffiamento degli orti, salvo differenti indicazioni per l'acqua potabile. L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al senso di responsabilità degli ortisti, oltre che all'attenta vigilanza del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 13

Orario di accesso

L' orario di accesso agli orti, sia per gli ortisti che per la cittadinanza, è stabilito dal Comitato di Gestione Orti in base alle stagioni e alla disponibilità dei soci volontari e dovrà essere rispettato da tutti, salvo diversa disposizione del Comune e/o del soggetto concessionario.

Articolo 14

Quota di gestione

Gli ortisti sono tenuti al pagamento semestrale anticipato della quota di gestione comprensiva delle spese di acqua, luce, assicurazione e varie. La quota è stabilita ogni anno dall'assemblea degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti e preventivamente concordata con il Concessionario. La quota deve essere versata entro il termine fissato; sarà revocato l'affidamento a tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle quote semestrali.

Eventuali economie che dovessero risultare a consuntivo dell'anno di attività dovranno essere impiegate per il miglioramento e per la manutenzione delle aree e delle attrezzature comuni, nonché per il miglioramento ed il rafforzamento delle attività di socializzazione ed aggregazione tra gli affidatari.

Articolo 15

Attrezzature

Dopo l'uso, gli attrezzi agricoli ad uso manuale (zappe, vanghe, picconi, carriole e simili), devono essere puliti e rimessi negli appositi depositi. Eventuali attrezzi a motore e/o elettrici, facenti parte della dotazione comune decisa dal Comitato di Gestione Orti, devono essere utilizzati secondo le modalità decise dal medesimo.

Articolo 16

Aree riservate

La quota di superficie utile complessiva nella disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...), così come stabilito all'articolo 3, è utilizzata nel rispetto del presente Regolamento e con l'obiettivo di favorire processi inclusivi e di socializzazione/collaborazione con gli ortisti; nel caso di soggetti con particolari fragilità e necessità, la conduzione dell'orto può essere vincolata alla presenza di figure professionali di sostegno, quali assistenti sociali e/o loro collaboratori, educatori, mediatori, ecc... che potranno accedere al Complesso di Orti negli orari di apertura agli ortisti previo accordo con il Comitato di Gestione Orti.

In assenza di destinazione da parte del Comune il Concessionario, d'intesa con il Comitato di Gestione Orti, può assegnare in via temporanea la gestione di tali superfici agli ortisti interessati, fermo restando che tale superficie deve essere immediatamente liberata su richiesta del Comune al momento della necessità.

Articolo 17

Parcheggi

Auto, moto, motorini, biciclette, mezzi a motore e/o elettrici, devono essere parcheggiati negli spazi consentiti e, a tal fine, previsti nel progetto dell'Amministrazione Comunale. Sono ammesse auto all'interno del Complesso di orti, solo ed esclusivamente nella zona indicata a parcheggio e fino ad esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per eventuali portatori di handicap.

Articolo 18

Accesso agli animali domestici o da compagnia

All'interno del Complesso di Orti è vietato far entrare cani senza guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,00 metro e non estendibile) e senza museruola. Il proprietario deve altresì evitare che il proprio animale da affezione provochi danni alle strutture comuni ed alle singole coltivazioni.

Articolo 19

Acquisti collettivi

Al fine di favorire gli ortisti per l'acquisto di materiale, attrezzi, semi, concimi e quant'altro necessario, nonché per velocizzare le tempistiche e la qualità del materiale e della strumentazione acquistata il Comitato di Gestione Orti può disporre acquisti collettivi.

Articolo 20

Manutenzioni

Le spese relative alla manutenzione straordinaria del Complesso di Orti sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare volta per volta quali tipologia d'intervento eseguire, anche in base alle risorse economiche disponibili in bilancio. Il Concessionario, in accordo con il Comitato di Gestione Orti, presenta al Comune eventuali interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per la prosecuzione o l'ampliamento dell'attività.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria del complesso di Orti (quali la manutenzione del verde, dei vialetti, dell'impianto di irrigazione, la pulizia dell'area e delle fossette di scolo, la sistemazione delle recinzioni di delimitazione perimetrale del complesso, i cancelli d'ingresso, le parti comuni coperte e scoperte, ecc..) sono obbligatorie e a carico del concessionario e del Comitato di Gestione Orti.

Articolo 21

Controversie

È costituita una Commissione composta dal Presidente del Comitato di Gestione Orti, da un membro del Consiglio Direttivo del concessionario e da un rappresentante del Comune.

La Commissione ha il compito di esaminare e di decidere in merito ai comportamenti e alle controversie insorte nella gestione degli orti, nonché in merito al rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento. Qualora si verificassero furti, atti di vandalismo, aggressioni, con minacce verbali o fisiche da parte di ortisti il Presidente del Comitato di Gestione Orti, previo accertamento e fatte salve le prerogative di Legge, provvede alla sospensione cautelare degli interessati, in attesa della decisione adottata dalla Commissione di cui al presente articolo.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili e sono trasmesse al concessionario ed al Comune per i conseguenti adempimenti.

Articolo 22

Dimissioni del Comitato di Gestione Orti

Il Comitato di Gestione Orti si considera dimissionario quando si dimette almeno un terzo dei suoi membri. Il Comitato di Gestione Orti rimane comunque in carica fino alla elezione del nuovo Comitato.

In caso di dimissioni del Comitato di Gestione Orti, il Presidente convoca, entro 10 giorni, l'assemblea degli ortisti per l'elezione del nuovo Comitato di Gestione Orti, con le modalità stabilite dall'articolo 10.

Qualora si dimetta un numero inferiore ad un terzo dei membri del Comitato di Gestione Orti, i membri dimissionari sono sostituiti dai primi candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

Articolo 23

Sottoscrizione del Regolamento

Al momento dell'assegnazione del terreno gli ortisti sono tenuti a prendere visione del presente "Disciplinare per la gestione e l'uso degli orti" ed a sottoscriverlo per l'accettazione integrale di quanto in esso contenuto.